

CONVENZIONE¹

(ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE)

TRA

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo² Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona di (o delegato nel solo caso in cui sia possibile definire l’importo e questo rientri nella delega) domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

E

.....(nel seguito denominato “.....”), con sede legale in.....,.....,.....,....., (Codice Fiscale - Partita IVA), nella persona di....., domiciliato per la carica presso la suindicata sede.
(ENEA e nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE:

-

¹ La stipulazione della presente Convenzione richiede il preventivo atto autorizzativo.

² Laddove l’attività venga proposta dal soggetto terzo quest’ultimo potrà essere inserito, nella costituzione delle Parti, prima dell’Agenzia.

;	
	•	
;	
	•	
;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	(Premesse)	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.	
	Art. 2	
	(Disciplina dei rapporti tra le Parti)	
	I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:	
	- nella presente Convenzione;	
	- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione;	
	- nel (documento tecnico, ecc.) (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
	- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.	
	Art. 3	
	(Oggetto)	
	(Precisare l'attività/scopo dell'atto)	
	

.....

.....

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare, l'ENEA

.....

In particolare, (altra Parte)

.....

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 11

(Responsabili della Convenzione)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile della Convenzione per l'ENEA è

Il Responsabile della Convenzione per è

(Oppure)

Per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ciascuna Parte nominerà un proprio Responsabile e comunicherà per iscritto, entro (.....) giorni dalla stipulazione della stessa, il nominativo all'altra Parte.

Art. 12

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a (.....) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata (per un periodo pari a) previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire (... giorni o mesi) prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni³.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 13

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali

³ Valutare il termine di preavviso in relazione alla durata complessiva della Convenzione.

modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 14

(Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Oneri finanziari e Costi)

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 17

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEAall'attenzione del sig.
.....;
- per all'attenzione del sig.
.....;

Art. 19

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 20

(Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

.....

Per l'ENEA

Per (altra Parte)

.....

.....

.....

.....